



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
GENGLE ONLUS APS ED I PROFESSIONISTI CONVENZIONATI

L'associazione GENGLE ONLUS aps, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore ,
Giuditta Pasotto, con sede centrale in Firenze, via San Giovanni Bosco, 33

visti:

- a) i compiti elencati nel proprio statuto;
- b) le finalità di tutela dei principi fondamentali alla base della civile convivenza ed in particolare al benessere del nucleo familiare;
- c) considerate altresì le finalità di tutela di principi fondamentali dei diritti dei figli minori, a titolo esemplificativo il diritto a vivere nella propria famiglia, il principio di bi genitorialità, ecc

predispone un:

PROTOCOLLO D'INTESA

rivolto ai professionisti privati ed alle altre associazioni che intendano, nelle varie modalità previste, collaborare con GENGLE ONLUS

Art. 1

Ambito di collaborazione.

I professionisti privati che scelgono di convenzionarsi con GENGLE ONLUS, nelle varie modalità previste dall'Associazione, ne abbracciano i valori statutari e s'impegnano a garantire, nell'opera prestata ai soci dell'Associazione, il rispetto di tali valori.

Art. 2

Modalità esecutive.

I professionisti privati convenzionati con GENGLE ONLUS aps si impegnano, nel rispetto del proprio codice etico e deontologico e del miglior interesse per il proprio cliente, a:

- a. Tutelare il diritto inalienabile dei minori a vivere nel proprio nucleo familiare;
- b. Tutelare il diritto inalienabile dei minori a mantenere rapporti affettivi con tutto il nucleo familiare, anche in caso di conflitti, separazione, divorzio o allontanamento tra i genitori;

- c. Tutelare il principio di bigenitorialita’;
- d. Prediligere strumenti ed interventi di mediazione in caso di conflittualità familiare;
- e. Aprire alla collaborazione con figure professionali complementari per garantire il percorso più efficace e di maggiore tutela per i minori e la famiglia tutta (approccio multidisciplinare);
- f. Sensibilizzare ed informare riguardo le buone prassi relative alla famiglie con genitori separati, divorziati, vedovi o unici (diritto di entrambi i genitori ad essere informati, privacy dei minori, ecc)
- g. Applicare, quando possibile e consono, compensi corrispondenti ai minimi tariffari, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge e dagli ordini professionali di appartenenza.

Art. 3

Privacy e sicurezza delle informazioni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato, anche prima della scadenza e modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di introdurre nuovi strumenti di collaborazione.